
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr);

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003² sull'ingegneria genetica (LIG);

visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 4 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009⁴ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

Art. 2 cpv. 3

³ Per quanto concerne i giocattoli, le definizioni contenute nella direttiva 2009/48/CE⁷ derogano al capoverso 2.

Art. 43 Giocattoli

¹ Sono considerati giocattoli tutti gli oggetti destinati o progettati per essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Sono considerati giocattoli

¹ RS 817.02

² RS 817.0

² RS 814.91

³ RS 814.01

⁴ RS 930.11

⁵ RS 946.51

⁷ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, Fassung gemäss GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

anche gli oggetti che non sono destinati a essere utilizzati esclusivamente per fini di gioco.

² I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono mettere in pericolo la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile, in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

³ Si deve tener conto dell'abilità degli utilizzatori ed chi si occupa della loro sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o ad altri gruppi di età.

⁴ Le etichette apposte sui giocattoli e le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi si occupa della loro sorveglianza sui pericoli e sui rischi connessi con l'uso dei giocattoli e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

⁵ Il DFI:

- a. delimita i giocattoli rispetto agli oggetti che non sono considerati giocattoli;
- b. stabilisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli;
- c. disciplina la caratterizzazione dei giocattoli;
- d. disciplina gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del commerciante, e segnatamente:
 1. le misure che devono prendere il fabbricante, l'importatore e il commerciante se un giocattolo non è conforme alle disposizioni applicabili,
 2. gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del commerciante di informare l'autorità di esecuzione per garantire la rintracciabilità,
 3. i documenti che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di esecuzione e il loro contenuto.
- e. disciplina la valutazione della conformità e l'impiego del marchio di conformità.

II

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova

ENTWURF

ENTWURF